



La direttiva 2005/36 del 7/9/2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (alla quale si affianca la 2006/100 relativa a Bulgaria e Romania) è stata recepita in Italia con D. Lgs. 6/11/2007, n. 206. Con detta direttiva sono stati codificati diversi testi di diritto comunitario e cioè tre direttive generali e dodici settoriali. Conferma l'impianto della direttiva 89/48/Cee che sostituisce: in sostanza, se non esistono direttive specifiche per una certa professione, i cittadini dell'Unione europea che esercitano in uno Stato membro una professione regolamentata e vogliono spostarsi in altro Stato membro (non vigendo il principio del "riconoscimento automatico" -stante il mancato accordo sui livelli minimi di qualifica necessari per l'attività professionale- ma il c.d. "principio dell'equivalenza") possono richiedere alle autorità competenti dello Stato ospitante il riconoscimento delle qualifiche ottenute. Entro quattro mesi l'autorità competente consente l'esercizio dell'attività professionale, potendo però imporre "misure di compensazione" quali un tirocinio o una prova attitudinale. (aderisci ai social network

www.concorrenza.it

zaeprofessioni.ning.com

)

D.Lgs. 9-11-2007 n. 206

"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

2. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio onale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

3. Effetti del riconoscimento.

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio onale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.